

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI ACCUMOLI DI UN MODULO TEMPORANEO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede temporanea del Comune di Accumoli

TRA

il Comune di Accumoli, di seguito "*Comune*" - con sede in Accumoli, nella persona del Sindaco pro tempore _____ nato a _____ il _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

E

l'associazione "*H.E.L.P.6.5*" (Housing in Emergency for Life and People) di seguito "*Realizzatore*" con sede a Torino, in Via Pianezza 17, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Lorena Alessio nata a Torino il 12 febbraio 1965;
di seguito congiuntamente, "*le Parti*";

PREMESSO CHE

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- in pari data è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Accumoli determinando il trasferimento della popolazione residente presso altre località;

- l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di realizzare opere pubbliche a spese del privato, previa stipula di apposita convenzione;
- l'Associazione "H.E.L.P. 6.5", associazione senza scopo di lucro, costituita dall'Arch. Lorena Alessio e da un gruppo di ex studenti del Politecnico di Torino, Registrata all'Agenzia delle Entrate il 06/07/2017 al n. 4129, proponeva al Comune di Accumoli, giusta nota del 20.09.2017 prot. n. 10119, la realizzazione di una struttura in legno compensato autoportante per finalità sociali, ricreative e culturali, in favore della popolazione, da collocare nell'Area S.A.E. di Accumoli - Lotto 2, previa sottoscrizione di apposito atto disciplinante i rispettivi obblighi;
- con Deliberazione di Giunta n. ____ del _____ l'Amministrazione Comunale valutava positivamente la realizzazione dell'opera e approvava lo schema di convenzione;
- appare necessario predisporre le condizioni alle quali disciplinare il rapporto tra il Comune di Accumoli e l'Associazione "H.E.L.P. 6.5" ex art. 20 D. Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il "Realizzatore" per la realizzazione e posa in opera, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 50/2016, da parte del Realizzatore di n. 1 modulo temporaneo in legno compensato autoportante da adibire a centro comunitario per attività sociali, ricreative e culturali in prossimità dell'insediamento temporaneo S.A.E. di Accumoli Capoluogo – Lotto 2, come da elaborati grafici allegati alla presente convenzione (Allegati 1-4).

Articolo 2

(Esecuzione delle opere)

Il progetto risulta essere composto da n. 1 edificio in legno compensato autoportante di mq. 185, collocato all'interno dell'insediamento temporaneo S.A.E. di Accumoli Capoluogo – Lotto 2, suddiviso in due corpi: uno destinato ad auditorium o spazio aggregativo e l'altro di dimensioni inferiori che ospiterà i vani di servizio (cucina e toilets) e lo spazio di accoglienza.

L'intera area individuata per la realizzazione dell'opera sarà dotata di tutte le predisposizioni per le utenze necessarie alla piena funzionalità e fruibilità della struttura, nonché delle necessarie adduzioni e allacciamenti alle reti.

La struttura di fondazione, nonché le adduzioni e gli allacciamenti alle reti, esclusi dalla presente convenzione, saranno eseguiti dal medesimo soggetto terzo attuatore degli insediamenti SAE.

Articolo 3

(Obblighi del Realizzatore)

Il Realizzatore si impegna:

- a) alla progettazione architettonica e direzione lavori per la parte architettonica;
- b) alla progettazione strutturale e direzione lavori per la parte strutturale, avvalendosi degli studi geologici dell'area interessata e relativa documentazione già messa a disposizione in copia dal Comune di Accumoli;
- c) alla progettazione e direzione lavori per la parte relativa agli impianti, isolamento termico ed aspetti relativi alle norme antincendio ed igienico-sanitarie;
- d) a nominare il responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) al coordinamento della sicurezza "in fase di progettazione ed esecuzione", ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- f) all'esecuzione dei lavori di costruzione della struttura, la quale verrà consegnata chiavi in mano (salve prestazioni a carico di terzi), compresa di sistema di accesso alla stessa (rampa e scala esterna);
- g) al collaudo strutturale ed alla certificazione degli impianti;
- h) all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) a dare inizio ai lavori entro quaranta giorni dal completamento delle attività propedeutiche esecutive consistenti nella realizzazione della platea di fondazione prevista ad opera di terzi.

I lavori per la completa realizzazione dell'opera dovranno concludersi entro nove mesi dal loro inizio, salvo sospensioni dell'attività per cause non imputabili esclusivamente all'Associazione "H.E.L.P. 6.5".

Articolo 4 **(Impegni del Comune)**

Il Comune, previo assenso ed in osservanza delle norme che attribuiscono il ruolo di soggetto attuatore alla Regione Lazio, si impegna:

- a) a rilasciare all'Associazione "H.E.L.P. 6.5" i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e dell'area pubblica necessaria per l'esecuzione dell'opera, senza oneri economici a carico della stessa Associazione;
- b) a rendersi parte attiva nelle forme istituzionali ed amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni necessari all'Associazione "H.E.L.P. 6.5" per la realizzazione del progetto;
- c) all'urbanizzazione con i relativi oneri;
- d) alla realizzazione della platea di fondazione relativa all'intera struttura;
- e) alla predisposizione e realizzazione degli allacci per la rete elettrica, telefonica, idrica, gas e fognante;
- f) ad assumersi, sollevando la sopra citata Associazione da qualsiasi ulteriore impegno, la manutenzione e conservazione della struttura, successivamente all'avvenuta consegna della stessa da parte dell'Associazione "H.E.L.P. 6.5";
- g) a destinare la struttura alle attività di aggregazione e pubblica utilità;
- h) a collaborare per il buon esito dell'operazione.

Articolo 5

(Efficacia della convenzione)

L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata alla corrispondenza tra il progetto esecutivo e quanto realizzato, salvo varianti legittime.

Qualora l'opera non venga consegnata nei tempi previsti e nel rispetto del progetto esecutivo, per cause esclusivamente imputabili al Realizzatore, oppure il Realizzatore rinunci al completamento dell'opera, la Convenzione è da considerarsi risolta, nel primo caso, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel secondo caso, per recesso del Realizzatore.

Nei casi sopra descritti, il Realizzatore ha l'obbligo di risarcire al Comune tutti i costi sostenuti per il completamento delle opere approvate come da progetto esecutivo, oltre al maggior danno subito.

Articolo 6

(Valore e regime IVA delle strutture)

Il valore definitivo dei beni realizzati ed installati in favore del Comune di Accumoli verrà individuato sulla base del progetto esecutivo consegnato agli uffici competenti.

Il Realizzatore terrà a proprio esclusivo carico tutte le spese e gli oneri necessari alla perfetta progettazione ed esecuzione dei lavori, ivi compresi i costi del progetto, della Direzione Lavori, gli oneri di collaudo e gli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di eventuali affidatari, per il valore presunto di circa _____ Euro.

I beni così risultanti saranno realizzati in favore del Comune di Accumoli, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 7

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 8

(Inadempienze)

In caso di inadempimento da parte del Realizzatore delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, questo ha diritto di disporre la sospensione dei lavori dell'intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze.

Articolo 9

(Diritto d'autore e di proprietà industriale)

Tutti i diritti di proprietà industriale, intellettuale e d'autore incorporati nell'opera o comunque utilizzati per sua la realizzazione sono di titolarità della Associazione "H.E.L.P. 6.5" o di suo aventi causa e il Comune di

Accumoli è autorizzato a farne uso esclusivamente per quanto necessario per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 10
(Controversie)

In caso di controversia e/o disaccordo sull'applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Rieti.

Accumoli, _____

Per il Comune
Il Sindaco
Geom. Stefano Petrucci

Per il Realizzatore
Il Presidente Associazione "H.E.L.P. 6.5"
Arch. Lorena Alessio